

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1989

che autorizza la concessione di un aiuto complementare del Regno Unito a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1987-1988

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/175/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue:

I

conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 2064/86/CECA, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, con lettere del 26 ottobre e del 9 dicembre 1988, l'intervento finanziario complementare che esso intende effettuare per l'esercizio 1987-1988 a favore dell'industria carboniera e destinato alla copertura delle perdite di esercizio;

il 31 luglio 1987 la Commissione aveva adottato la decisione n. 87/452/CECA (2) che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1987-1988; in virtù della suddetta decisione il governo del Regno Unito venne autorizzato ad effettuare direttamente o indirettamente gli interventi finanziari prospettati per l'esercizio 1987-1988 a favore dell'industria carboniera purché detti interventi venissero sottoposti all'approvazione della Commissione;

come menzionato nella suddetta decisione, il governo del Regno Unito intendeva concedere, per l'esercizio 1987-1988 e nel quadro della decisione n. 2064/86/CECA, un aiuto finanziario destinato alla copertura delle perdite di esercizio sino ad un importo massimo di 90,5 milioni di sterline;

con le lettere del 26 ottobre e del 9 dicembre 1988, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione che l'importo dell'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio fissato nella suddetta decisione non sarebbe stato sufficiente;

l'aumento richiesto per l'esercizio 1987-1988 sarebbe di 109,5 milioni di sterline elevando così l'aiuto totale destinato alla copertura delle perdite di esercizio per il 1987-1988 a 200 milioni di sterline;

l'aumento dell'importo di detto aiuto risulta necessario poiché le perdite di esercizio nel corso del 1987-1988 sono state nettamente più elevate di quanto stimato

inizialmente; l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per tonnellate di produzione ammonterebbe così a 2 sterline;

l'aiuto totale per la copertura delle perdite di esercizio, e cioè 200 milioni di sterline, coprirebbe al massimo il 33 % dello scarto tra i costi medi prevedibili e il ricavo medio prevedibile e soddisfa quindi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA;

l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio è volto ad evitare la rapida chiusura di stabilimenti di estrazioni e contribuisce quindi a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della suddetta decisione;

II

conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve assicurarsi che gli aiuti diretti alla produzione corrente da essa autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 3 a 6 di detta decisione; a tal fine, essa deve essere informata dell'importo e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a concedere all'industria carboniera britannica un aiuto complementare destinato alla copertura delle perdite di esercizio per il 1987-1988 sino ad un massimo di 109 500 000 sterline, portando così l'importo totale previsto da tale misura e autorizzato per l'esercizio 1987-1988 a 200 milioni di sterline.

Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1989 l'importo dell'aiuto effettivamente versato nel corso dell'esercizio 1987-1988.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 13.